

Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (1)

Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2).

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici; considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola; considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantire la sopravvivenza o la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente; considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate; considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una

stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. 3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro. La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

In attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a). 2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, - nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe dovranno menzionare: - le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati,

entro quali limiti, da quali persone, - i controlli che saranno effettuati. 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. 4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. 2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere. Il Comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti (3); ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del Comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

il presidente

J. François-Poncet

N.B. L'allegato I della presente direttiva è stato sostituito dall'allegato della direttiva della Commissione del 25 luglio 1985, n.411 e, successivamente gli allegati I e III sono stati sostituiti dagli allegati della direttiva della Commissione del 6 marzo 1991, n.244. L'allegato II/2 è stato sostituito dall'allegato alla direttiva del Consiglio dell'8 giugno 1994, n.24. L'allegato I è stato successivamente sostituito dall'allegato della direttiva della Commissione del 29 luglio 1997, n. 49. In questa sede si riportano: il testo della direttiva n. 409/79 con gli allegati attualmente vigenti ed, a seguire e per completezza, i testi delle direttive di modifica.

Allegato I (4) (5)

1. <i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore
2. <i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana
3. <i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore
4. <i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto
5. <i>Pterodroma madeira</i>	Berta di Madera
6. <i>Pterodroma feae</i>	Berta del Capo Verde
7. <i>Bulweria bulwerii</i>	Berta di Bulwer
8. <i>Calonectris diomedea</i>	Berta maggiore
9. <i>Puffinus puffinus mauretanicus</i>	Berta minore (sottospecie delle Baleari)
10. <i>Puffinus assimilis</i>	Berta minore fosca
11. <i>Pelagodroma marina</i>	Uccello delle tempeste fregata
12. <i>Hydrobates pelagicus</i>	Uccello delle tempeste
13. <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Uccello delle tempeste codaforcuta
14. <i>Oceanodroma castro</i>	Uccello delle tempeste di Castro
15. <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo (sottospecie del Mediterraneo)
16. <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore
17. <i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano
18. <i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio
19. <i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso
20. <i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
21. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
22. <i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
23. <i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
24. <i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore
25. <i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
26. <i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera
27. <i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca
28. <i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio
29. <i>Platalea leucorodia</i>	Spatola
30. <i>Phoenicopterus ruber</i>	Fenicottero
31. <i>Cygnus bewickii</i> (<i>Cygnus columbianus bewickii</i>)	Cigno minore
32. <i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico
33. <i>Anser albifrons flavirostris</i>	Oca lombardella (sottospecie di Groenlandia)
34. <i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore
35. <i>Branta leucopsis</i>	Oca facciabianca
36. <i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso
37. <i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca
38. <i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata
39. <i>Aythya yroca</i>	Moretta tabaccata
40. <i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola
41. <i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso
42. <i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo
43. <i>Elanus caeruleus</i>	Nibbio bianco
44. <i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
45. <i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale
46. <i>Haliaeetus albicilla</i>	Aquila di mare
47. <i>Gypaetus barbatus</i>	Avvoltoio degli agnelli
48. <i>Neophron percnopterus</i>	Capovaccaio
49. <i>Cyps fulvus</i>	Grifone
50. <i>Aegyptius monachus</i>	Avvoltoio
51. <i>Circaetus gallicus</i>	Biancone
52. <i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude
53. <i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale
54. <i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida
55. <i>Circus pygargus</i>	Albanella minore
56. <i>Accipiter gentilis arrigonii</i>	Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna)
57. <i>Accipiter nisus granti</i>	Sparviere (sottospecie delle Canarie e di Madera)
58. <i>Accipiter brevipes</i>	Sparviere levantino
59. <i>Buteo rufinus</i>	Poiana codabianca
60. <i>Aquila pomarina</i>	Aquila anatraia minore
61. <i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore

62. Aquila heliaca	Aquila imperiale
63. Aquila adalberti	Aquila imperiale iberica
64. Aquila chrysaetos	Aquila reale
65. Hieraaetus pennatus	Aquila minore
66. Hieraaetus fasciatus	Aquila del Bonelli
67. Pandion haliaetus	Falco pescatore
68. Falco naumanni	Grillaio
69. Falco columbarius	Smeriglio
70. Falco eleonorae	Falco della regina
71. Falco biarmicus	Lanario
72. Falco rusticolus	Girfalco d'Islanda
73. Falco peregrinus	Pellegrino
74. Bonasa bonasia	Francolino di monte
75. Lagopus mutus pyrenaicus	Pernice bianca (sottospecie dei Pirenei)
76. Lagopus mutus helveticus	Pernice bianca (sottospecie delle Alpi)
77. Tetrao tetrix tetrix	Fagiano di monte (popolazioni continentali)
78. Tetrao urogallus	Gallo cedrone
79. Alectoris graeca saxatilis	Coturnice (sottospecie delle Alpi)
80. Alectoris graeca whitaken	Coturnice (sottospecie di Sicilia)
81. Alectoris barbara	Pernice sarda
82. Perdix perdix italica	Starna (sottospecie d'Italia)
83. Perdix perdix hispaniensis	Starna (sottospecie iberica)
84. Porzana porzana	Voltolino
85. Porzana parva	Schiribilla
86. Porzana pusilla	Schiribilla grigiata
87. Crex crex	Re di quaglie
88. Porphyrio porphyrio	Pollo sultano
89. Fulica cristata	Falaga cornuta
90. Turnix sylvatica	Quaglia tridattila
91. Grus grus	Gru
92. Tetrax tetrax	Gallina prataiola
93. Chlamydotis undulata	Ubara
94. Otis tarda	Otarda
95. Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia
96. Recurvirostra avosetta	Avocetta
97. Burbinus oediconemus	Occhione
98. Cursorius cursor	Corriente bianco
99. Glareola pratincola	Pernice di mare
100. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)	Piviere tortolino
101. Pluvialis apricaria	Piviere dorato
102. Hoplopterus spinosus	Pavoncella armata
103. Philomachus pugnax	Combattente
104. Gallinago media	Croccolone
105. Limosa lapponica	Pittima minore
106. Numenius tenuirostris	Chiurlottello
107. Tringa glareola	Piro piro boschereccio
108. Xenus cinereus	Piro-piro Terek
109. Phalaropus lobatus	Falaropo becco sottile
110. Larus melanocephalus	Gabbiano corallino
111. Larus genei	Gabbiano roseo
112. Larus audouinii	Gabbiano corso
113. Gelocheidon nilotica	Rondine di mare zamperere
114. Sterna caspia	Rondine di mare maggiore
115. Sterna sandvicensis	Beccapesci
116. Sterna dougallii	Sterna del Dougall
117. Sterna hirundo	Sterna comune
118. Sterna paradisaea	Sterna codalunga
119. Sterna albifrons	Fratello
120. Chlidonias hybridus	Mignattino piombato
121. Chlidonias niger	Mignattino
122. Uria aalge ibericus	Uria (sottospecie iberica)
123. Pterocles orientalis	Ganga
124. Pterocles alchata	Grandule
125. Columba palumbus azorica	Colombaccio (sottospecie delle Azzorre)
126. Columba trocaz	Colomba di Madeira

127. <i>Columba bollii</i>	Colomba di Bolle
128. <i>Columba junoniae</i>	Colomba di Giunone
129. <i>Bubo bubo</i>	Gufo reale
130. <i>Nyctea scandiaca</i>	Gufo delle nevi
131. <i>Sumia ulula</i>	Ulula
132. <i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana
133. <i>Strix nebulosa</i>	Allocco di Lapponia
134. nnnnnn	Allocco degli Urali
135. <i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude
136. <i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso
137. <i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre
138. <i>Apus caffer</i>	Rondone cafro
139. <i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore
140. <i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina
141. <i>Picus canus</i>	Picchio cenerino
142. <i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero
143. <i>Dendrocopos major canariensis</i>	Picchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife)
144. <i>Dendrocopos major thanneri</i>	Picchio rosso maggiore (sottospecie dell'isola Grande Canaria)
145. <i>Dendrocopos syriacus</i>	Picchio siriano
146. <i>Dendrocopos medius</i>	Picchio rosso mezzano
147. <i>Dendrocopos leucotos</i>	Picchio dorsobianco
148. <i>Picoides tridactylus</i>	Picchio tridattilo
149. <i>Cherosophilus duponti</i>	Allodola del Dupont
150. <i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra
151. <i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella
152. <i>Galerida theklae</i>	Capellaccia spagnola
153. <i>Lullula arborea</i>	Tottavilla
154. <i>Anthus campestris</i>	Calandro
155. <i>Troglodytes troglodytes fridanensis</i>	Scricciolo (sottospecie delle Isole Fair Isle)
156. <i>Luscinia svecica</i>	Peltazzuro
157. <i>Saxicola dacotiae</i>	Saltimpalo delle Canarie
158. <i>Oenanthe leucura</i>	Monachella nera
159. <i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo
160. <i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo
161. <i>Hippolais olivetorum</i>	Canapino levantino
162. <i>Sylvia sarda</i>	Magnanina sarda
163. <i>Sylvia undata</i>	Magnanina
164. <i>Sylvia rueppelli</i>	Silvia del Rüppel
165. <i>Sylvia nisoria</i>	Bigia padovana
166. <i>Ficedula parva</i>	Pigliamosche pettirosso
167. <i>Ficedula semitorquata</i>	Balia semitorquata
168. <i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare
169. <i>Sitta krueperi</i>	Picchio muratore del Krüper
170. <i>Sitta whiteheadi</i>	Picchio muratore corso
171. <i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
172. <i>Lanius minor</i>	Averla cenerina
173. <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino
174. <i>Fringilla coelebs ombriosa</i>	Fringuello (sottospecie di Hierro)
175. <i>Fringilla teydea</i>	Fringuello di Teide
176. <i>Loxia scotica</i>	Crociere scozzese
177. <i>Bucanetes githagineus</i>	Trombettiere
178. <i>Pyrrhula murina</i>	Ciuffolotto delle Azzorre
179. <i>Emberiza cineracea</i>	Zigolo cinereo
180. <i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano
181. <i>Emberiza caesia</i>	Ortolano grigio

Allegato II/1 (6) (7)

ANSERIFORMES	
1. <i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola
2. <i>Anser anser</i>	Oca selvatica
3. <i>Branta canadensis</i>	Oca del Canada
4. <i>Anas penelope</i>	Fischione
5. <i>Anas strepera</i>	Canapiglia

6. <i>Anas crecca</i>	Alzavola
7. <i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
8. <i>Anas acuta</i>	Codone
9. <i>Anas querquedula</i>	Marzaiola
10. <i>Anas clypeata</i>	Mestolone
11. <i>Aythya ferina</i>	Moriglione
12. <i>Aythya fuligula</i>	Moretta
GALLIFORMES	
13. <i>Lagopus lagopus scoticus et hibernicus</i>	Pernice bianca di Scozia
14. <i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca
15. <i>Alectoris graeca</i>	Coturnice
16. <i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa
17. <i>Perdix perdix</i>	Stama
18. <i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano
GRUIFORMES	
19. <i>Fulica atra</i>	Folaga
CHARADRIIFORMES	
20. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
21. <i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
22. <i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia
COLUMBIFORMES	
23. <i>Columba livia</i>	Piccione selvatico
24. <i>Columba palumbus</i>	Colombaccio

Allegato II/2 (8) (9)

25. <i>Cygnus olor</i>	Cigno reale
26. <i>Anser brachyrhynchus</i>	Oca zamperose
27. <i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella
28. <i>Branta bernicla</i>	Oca colombaccio
29. <i>Netta rufina</i>	Fistione turco
30. <i>Aythya marila</i>	Moretta grigia
31. <i>Somateria mollissima</i>	Edredone
32. <i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona
33. <i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
34. <i>Melanitta fusca</i>	Orco marino
35. <i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi
36. <i>Mergus serrator</i>	Smergo minore
37. <i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore
38. <i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte
39. <i>Tetrao tetrix</i>	Fagiano di monte
40. <i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone
41. <i>Alectoris barbara</i>	Pernice sarda
41a. <i>Alectoris chukar</i>	Coturnice orientale
42. <i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia
43. <i>Melcagris gallopavo</i>	Tacchino selvatico
44. <i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione
45. <i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua
46. <i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare
47. <i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
48. <i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa
49. <i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella
50. <i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore
51. <i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
52. <i>Limosa limosa</i>	Pittima reale
53. <i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore
54. <i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo
55. <i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore
56. <i>Tringa erythropus</i>	Totano moro
57. <i>Tringa totanus</i>	Pettegola
58. <i>Tringa nebularia</i>	Pantana
59. <i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune
59a. <i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano reale a zampe gialle
60. <i>Larus canus</i>	Gavina
61. <i>Larus fuscus</i>	Gabbiano zafferano

62. <i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale
63. <i>Larus marinus</i>	Mugnaiaccio
64. <i>Columba oenas</i>	Colombella
65. <i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale
66. <i>Streptopelia turtur</i>	Tortora
67. <i>Alauda arvensis</i>	Allodola
68. <i>Turdus merula</i>	Merlo
69. <i>Turdus pilaris</i>	Cesena
70. <i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio
71. <i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello
72. <i>Turdus viscivorus</i>	Tordela
72b. <i>Sturnus vulgaris</i>	Storno
73. <i>Garulus glandarius</i>	Ghiandaia
74. <i>Pica pica</i>	Gazza
75. <i>Corvus monedula</i>	Taccola
76. <i>Corvus frugilegus</i>	Corvo comune
77. <i>Corvus corone</i>	Cornacchia

Allegato III/1 (10) (11)

1. <i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
2. <i>Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus</i>	Pernice bianca di Scozia
3. <i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa
4. <i>Alectoris barbara</i>	Pernice di Sardegna
5. <i>Perdix perdix</i>	Starna
6. <i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano
7. <i>Columba palumbus</i>	Colombaccio

Allegato III/2 (12)

8. <i>Anser albifrons albifrons</i>	Oca lombardella (razza continentale)
9. <i>Anser anser</i>	Oca selvatica
10. <i>Anas penelope</i>	Fischione
11. <i>Anas crecca</i>	Alzavola
12. <i>Anas acuta</i>	Codone
13. <i>Anas clypeata</i>	Mestolone
14. <i>Aythya ferina</i>	Moriglione
15. <i>Aythya fuligula</i>	Moretta
16. <i>Aythya marila</i>	Moretta grigia
17. <i>Somateria mollissima</i>	Edredone
18. <i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
19. <i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca
20. <i>Tetrao tetrix britannicus</i>	Fagiano di monte (popolazione britannica)
21. <i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone
22. <i>Fulica atra</i>	Folaga
23. <i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
24. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
25. <i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
26. <i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia

Allegato IV (13)

- a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
 - Esplosivi.
 - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
 - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) - Aerei, autoveicoli.

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

Allegato V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'innellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenir i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamenti chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

- (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.
- (2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.
- (3) Quorum inizialmente sostituito dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.
- (4) Si riporta solo la versione in lingua italiana.
- (5) Allegato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE.
- (6) Si riporta solo la versione in lingua italiana.
- (7) Allegato, inizialmente, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE e successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.
- (8) Si riporta solo la versione in lingua italiana.
- (9) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 della direttiva 94/24/CE e, infine, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.
- (10) Si riporta solo la versione in lingua italiana.
- (11) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE e, da ultimo, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.
- (12) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE e, da ultimo, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.
- (13) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.